



CITTÀ DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA

Codice Ente 10046

Reg. Gen. Numero **337**

Numero Settoriale **87**

del **30-05-2019**

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SPONTANEA E COATTIVA DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2025. DETERMINA A CONTRATTARE.

Vista la proposta di determinazione num. 313/2019 del 28-05-2019, istruita da CRISTINA VALSECCHI, relativa all'oggetto

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi

DETERMINA

DI ADOTTARE la proposta di determinazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente provvedimento

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Proposta di determinazione num. 313 / 2019 del 28-05-2019 avente ad Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SPONTANEA E COATTIVA DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2025. DETERMINA A CONTRATTARE.

“Premesso che:

- in data 31.12.2019 scadrà il contratto in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
- con deliberazione consiliare n. 70 del 22.11.2018, successivamente modificata con deliberazione n. 21 del 29.04.2019, è stato approvato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2019/2020 in conformità a quanto previsto dal decreto n. 14 del 16.01.2018 del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- il predetto programma prevede la gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per il periodo di sei anni dall'01.01.2020 al 31.12.2025;

Visto il capitolato speciale d'appalto relativo all'affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione spontanea e coattiva dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per il periodo 01.01.2020-31.12.2025 predisposto dal Servizio Gestione Economica;

Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Rilevato:

- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI ;
- non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza che risultano essere pari a zero (0);

Richiamata la convenzione con la Provincia di Lecco (approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 28.09.2018 mediante la quale l'Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di avvalersi delle prestazioni della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Lecco “SUA Lecco”;

Ritenuto di provvedere in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, all'adozione dei conseguenti adempimenti necessari all'espletamento della procedura di gara, ai sensi dell'art. 60 del Codice degli Appalti;

Dato atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) sarà acquisito a seguito di comunicazione da parte della SUA di Lecco in ordine alla procedura di gara per la scelta del contraente e che, nel caso specifico è prevista la contribuzione di € 30,00 (come da delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018) da impegnare a favore della SUA della Provincia di Lecco;

Dato atto che in base a quanto previsto dal vigente regolamento comunale per l'erogazione di incentivi per le funzioni tecniche nonché alla tabella dei costi variabili di cui alla Convenzione con la SUA di Lecco si ritiene opportuno procedere all'accantonamento di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 nella misura sotto indicata;

Visto che ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 lett. c) della convenzione in essere si provvederà inoltre ad assumere l'impegno di spesa per la pubblicazione del bando di gara, a seguito di preventivo di spesa

trasmesso da quest'ultima, per una spesa presunta di euro 700,00;

Considerato pertanto che la gara in oggetto comporta una spesa di € 122.444,17 così determinata:

a)	IMPORTO CONCESSIONE	€ 98.156,59
b)	IVA 22%	€ 21.594,45
c)	Incentivi Tecnici comma 3 all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% importo concessione)	€ 1.963,13
d)	Quota SUA 0,005 di cui di c)	€ 490,78
e)	ANAC	€ 30,00
f)	Spese di pubblicazione	€ 700,00
	TOTALE	€ 122.444,17

Ritenuto quindi di richiedere formalmente alla SUA di Lecco di procedere agli adempimenti di sua competenza, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione, per l'affidamento della gestione in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione spontanea e coattiva dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;

Ritenuto di conferire al Responsabile del Servizio Tributi dott.ssa Monica Valtolina l'incarico di direzione dell'esecuzione dell'appalto;

Preso atto che, in virtù della convenzione, le attività della SUA di Lecco sono svolte nel rispetto della Legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di prevenzione della corruzione, adottato dalla Provincia di Lecco nonché dal Patto di Integrità;

Visti i vigenti regolamenti comunali per la gestione delle entrate tributarie, per la disciplina della pubblicità e delle affissioni nonché il vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari;

Dato atto che il sottoscritto ha accertato che non sussiste obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 del codice di comportamento;

Visto il Decreto sindacale Reg. Gen. n. 20 del 16.05.2019 con il quale il Sindaco ha attribuito alla dott.ssa Daniela Valsecchi la responsabilità del Settore Servizi Economico Finanziari e le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2019, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 25 del 25.02.2018, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 21 del vigente regolamento di contabilità;

PROPONE

01) le premesse al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e vengono integralmente richiamate;

02) di procedere all'affidamento del servizio in concessione per la gestione, accertamento e riscossione spontanea e coattiva dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2025 mediante procedura aperta a mezzo di offerte segrete, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

03) di approvare l'allegato capitolato speciale d'appalto predisposto dal Servizio Gestione Economica necessario per l'espletamento della procedura di gara;

04) di quantificare il valore della concessione in € 98.156,59 e di porre a base d'asta della gara, su cui verrà formulata l'offerta economica, l'importo corrispondente al valore stimato del canone dovuto al Concessionario al netto dell'IVA, pari ad € 21.594,45, per tutta la durata dell'affidamento troverà imputazione sul capitolo 3551 come segue:

Anno 2020	€ 19.958,51
Anno 2021	€ 19.958,51
Anno 2022	€ 19.958,51
Anno 2023	€ 19.958,51
Anno 2024	€ 19.958,51
Anno 2025	€ 19.958,51

05) di dare atto che trattasi di contratto necessario per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali dell'Ente, ai sensi dell'art. 183 co. 6 lett. a) del TUEL;

06) di impegnare le seguenti ulteriori spese sul capitolo 3551 della competenza del bilancio 2019:

- oneri connessi all'espletamento della gara d'appalto - Contributo ANAC - € 30,00;
- spese preventivabili per la pubblicità legale (soggette a rimborso da parte dell'aggiudicatario art. 216, co. 11, D. Lgs n.50/2016 s.m.i.) € 700,00, da rimborsarsi a cura dell'aggiudicatario;
- incentivi tecnici (art. 113 D. Lgs n. 50/2016 s.m.i.) € 1.963,13 di cui € 490,78 a favore della SUA

07) di conferire ai sensi del vigente regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche l'incarico di direzione dell'esecuzione al Responsabile del Servizio Tributi dott.ssa Monica Valtolina per una spesa di € 176,68 (oneri diretti per € 131,46, oneri riflessi per € 34,05 e IRAP per € 11,17);

08) di disporre che il predetto incentivo verrà erogato al completamento dell'attività svolta in relazione alla procedura di gara;

09) di richiedere, per quanto in premessa evidenziato e che qui si intende riportato, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione con la Provincia di Lecco, approvata con atto del Consiglio Comunale n. 54 in data 28.09.2018, alla "S.U.A. di Lecco" di procedere agli adempimenti di sua competenza necessari per l'affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione spontanea e coattiva

dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;

10) di liquidare a favore della SUA della Provincia di Lecco con sede in Lecco in P.zza Lega Lombarda (C.F. 92013170136), il contributo ANAC di € 30,00 e l'incentivo ex art. 113 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 di € 490,78 ai sensi dell'art. 10 comma 6 della convenzione in essere;

11) di riservarsi eventuali adeguamenti, positivi o negativi, sulle somme di cui al precedente punto 8, in dipendenza degli aggiornamenti normativi di cui al D.L. 18.04.2019 n. 32;

12) di dare atto che la spesa di cui sopra, ai fini del rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D. Lgs. 118/2011 è esigibile entro i relativi anni di impegno.

28 maggio 2019

Il Responsabile del Servizio: Cristina Valsecchi



COMUNE DI CALOLZIOCORTE

Provincia di Lecco

Det. reg. gen. n. 337/2019 n. set. 87 del 30-05-2019 proveniente da SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA avente ad oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SPONTANEA E COATTIVA DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2025. DETERMINA A CONTRATTARE.

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 153, comma 5 e 183 del D.Lgs 267/2000, si riconosce la regolarità contabile della sopraesesa determinazione e si attesta che la spesa derivante trova copertura nei fondi del seguente capitolo di spesa del bilancio corrente

Anno	Capitolo	Impegno	Importo
2019	3551	2019/1041	1177,88
2019	3551	2019/1042	294,47
2019	3551	2019/1043	490,78
2019	3551	2019/1044	30
2019	3551	2019/1045	700
2020	3551	2020/130	19958,51
2021	3551	2021/18	19958,51

Si dà altresì atto che della parte di spesa relativa agli esercizi 2022-2023-2024 e 2025 (euro 19.958,51 - cap 3551 - per ciascuno di essi) si terrà conto nella formazione dei bilanci degli esercizi futuri

30-05-2019

Il Funzionario Responsabile

Settore Servizi Economico – Finanziari

Dott.ssa Daniela Valsecchi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



DETERMINE n° 337/2019

SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SPONTANEA E COATTIVA DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2025. DETERMINA A CONTRATTARE.

Atto pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente dal 30-05-2019 al 14-06-2019.

Calolziocorte, 30-05-2019

L'Addetto alle Pubblicazioni

DANIELA VALSECCHI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

CAPITOLATO D'APPALTO

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SPONTANEA E COATTIVA DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2025

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO – CARATTERE DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento, riscossione spontanea e coattiva, gestione contenzioso dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

La gestione del servizio è unica ed inscindibile ed è affidata in esclusiva alla ditta concessionaria, il Comune si impegna, inoltre a non avvalersi di altri per l'esecuzione del servizio appaltato per tutta la durata della concessione, restando impegnato con il Concessionario stesso per tutti i doveri ed i diritti che ne conseguono.

Il concessionario dovrà curare la manutenzione ed i ricambi di tutti gli impianti per affissioni presenti sul territorio comunale per tutta la durata del contratto.

Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblica utilità e non potranno essere sospese od abbandonate per nessuna ragione.

La concessionaria subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, assumendone l'intera responsabilità, subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni in vigore, ed assumerà la veste di Funzionario Responsabile anche ai fini del Processo Tributario. Il concessionario potrà farsi rappresentare, davanti alla Commissione Tributaria, da un proprio Procuratore Speciale.

Peraltro, lo stesso Comune darà l'appoggio della sua autorità perché il servizio possa svolgersi al meglio consentendo, ove del caso, l'assistenza della Polizia Locale.

ART. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE E SUE VARIAZIONI

La durata dell'appalto è stabilita in anni sei con decorrenza dall'01.01.2020 e termine al 31.12.2025, o in alternativa, se l'aggiudicazione fosse successiva alla predetta data, dal primo giorno del mese successivo al verbale di consegna. Alla scadenza del predetto periodo il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto senza obbligo di disdetta.

Salvo proroga tecnica limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, come previsto dall'art. 106, c. 11 del D.lgs. 50/2016.

ART. 3 CONFERIMENTO DELL'APPALTO

Il conferimento dell'appalto avrà luogo mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e la scelta del miglior offerente avverrà utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tra le ditte iscritte nell'apposito Albo Nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e di altre entrate di province e comuni istituito presso il Ministero delle Finanze ai sensi del D.M. 11.09.2000 n. 289.

L'aggiudicazione è da intendersi provvisoria e la stessa pertanto non costituirà conclusione del contratto che sarà stipulato dopo la intervenuta esecutività della determinazione del Responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari di approvazione delle risultanze della procedura aperta.

L'aggiudicazione avrà luogo anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida. E' vietata qualsiasi forma di sub-appalto del servizio. E' nulla la cessione del contratto a terzi.

ART. 4 CLASSE D'APPARTENENZA

Ai soli fini dell'individuazione dei requisiti minimi dei soggetti ammessi a partecipare alla gara per l'affidamento della Concessione, secondo quanto disposto dall'art. 6 del Decreto Ministero delle Finanze 11 settembre 2000 n. 289, si specifica che il Comune di Calolziocorte appartiene alla IV

Classe, così come previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 5 MINIMO GARANTITO

Il concessionario dovrà garantire al Comune, qualunque possa essere l'incasso totale derivante dalla gestione del servizio per ogni anno di concessione e per tutta la durata della stessa, un minimo di introito netto annuo di € 30.000,00.

ART. 6 CORRISPETTIVI E VERSAMENTI

Il corrispettivo del servizio è costituito dall'aggio contrattuale da calcolarsi sull'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta di pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori. **L'aggio è stabilito nella misura quale risulta dalla gara.**

La riscossione spontanea dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni potrà essere effettuata tramite modello F24. A tal fine, il Concessionario invierà ai contribuenti, con anticipo di almeno 20 giorni dalla scadenza del pagamento, il modello F24 precompilato.

Il Comune invierà regolarmente al Concessionario i flussi relativi ai pagamenti effettuati tramite F24, al fine di consentirgli di effettuarne la registrazione nella sua banca dati e la formazione dei rendiconti periodici.

Il Concessionario deve trasmettere all'Ufficio Tributi Comunale, distintamente per ogni entrata, il rendiconto mensile dei versamenti effettuati per la gestione dei tributi in oggetto, con distinta indicazione dell'aggio, entro il 10 del mese successivo. Nel mese di gennaio è trasmesso il rendiconto annuale relativo all'esercizio precedente.

Il Concessionario, in qualità di "agente contabile esterno" deve trasmettere, nei tempi previsti dalla normativa vigente, il rendiconto degli agenti contabili, effettuato tramite il modello approvato con D.P.R. 31.01.1996 n. 194, ed allegando tutti i documenti previsti dalla relativa normativa.

L'aggio sarà corrisposto dietro presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolarità contabile e controllo sulla base dei rendiconti mensili.

Nell'ipotesi che l'ammontare delle riscossioni anzidette non abbia raggiunto il minimo garantito annuo il concessionario sarà tenuto a versare al Comune un importo tale da raggiungere detto minimo contrattualmente stabilito entro il mese di gennaio dell'anno successivo. In tale evenienza il concessionario avrà diritto di trattenere, fino a pareggio dell'importo come sopra versato, gli introiti, verificatisi successivamente, ma relativi a tributi già accertati nell'anno in cui le riscossioni non raggiungessero il minimo garantito e che non furono fino allora riscossi per contestazioni, ricorsi, morosità od altro.

I proventi di cui all'art. 22 comma 9 del D.Lgs. 507/1993 (affissioni d'urgenza, notturne e festive) sono assegnati alla ditta concessionaria del servizio affissioni a ristoro delle particolari difficoltà e della gravosità delle prestazioni urgenti, notturne e festive in relazione all'estensione del territorio ed alla frequenza di tali interventi per avvisi di lutto, per diffusione di messaggi su accadimenti e fatti di politica interna ed internazionale, di cultura, di sport, di informazioni di pubblica utilità (sanità, circolazione, ecologia, ambiente, ecc.) che esigono l'affissione immediata dei relativi manifesti.

L'importo del servizio è stimato, per l'intera durata dell'appalto, sulla scorta della media delle somme incassate negli ultimi sei anni 2013/2018.

Il valore stimato del contratto a base di gara è determinato sulla base dei conteggi di cui alla seguente tabella:

COMUNE	2018	2017	2016	2015	2014	2013	TOTALE
Imposta pubblicità	€ 57.519,96	€ 58.242,99	€ 60.807,88	€ 69.648,44	€ 65.579,94	€ 68.857,53	€ 380.656,74
Diritti sulle pubbliche	€ 18.271,34	€ 14.541,65	€ 15.431,60	€ 22.124,00	€ 21.368,44	€ 18.389,20	€ 110.126,23

affissioni							
	€ 75.791,30	€ 72.784,64	€ 76.239,48	€ 91.772,44	€ 86.948,38	€ 87.246,73	€ 490.782,97
Valore presunto contratto Aggio base d'asta 20%							€ 98.156,59

Il corrispettivo stimato è pari a € **98.156,59** (Euro novantottomilacentocinquantasei/59) oltre IVA nella misura di legge riferito all'intera durata dell'appalto, pari alla misura dell'aggio a favore del concessionario posto a base di gara del 20% sull'ammontare lordo complessivo delle somme riscosse.

ART. 7 DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia del versamento delle somme riscosse nonché degli altri obblighi, derivanti dal conferimento della concessione, la concorrente aggiudicataria del servizio è tenuta a prestare, prima della stipulazione del contratto, una "cauzione definitiva" costituita con gli importi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 di durata pari a quella della concessione.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Sarà facoltà del Comune di reintegrarsi nei propri crediti sulla cauzione prestata qualora i crediti non venissero soddisfatti entro 10 giorni dalla loro scadenza.

In tal caso la cauzione dovrà essere reintegrata dall'appaltatore non più tardi dei quindici giorni successivi alla richiesta del Comune.

Analoga integrazione proporzionale della cauzione dovrà essere fatta dal Concessionario entro il termine di cui al comma precedente ogni qualvolta durante il contratto il deposito stesso si dovesse rivelare inadeguato a fronte di un notevole aumento degli introiti protrattosi per un anno.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di gara da parte della Stazione appaltante, che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e resterà comunque vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

La cauzione sarà svincolata, nei modi di legge, entro 180 giorni dalla data di scadenza della concessione e comunque, dopo la verifica dell'esatta esecuzione del servizio e in assenza di controversie.

ART. 8 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il concessionario dovrà eseguire il servizio in oggetto del presente capitolato con la maggiore puntualità ed esattezza possibili sollevando, in ogni caso, il Comune da qualsiasi responsabilità ed oneri verso terzi.

Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e i mezzi che si rendessero necessari a garantirne la corretta e tempestiva esecuzione, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, comunque, nel rispetto delle modalità di organizzazione e gestione del servizio così come proposte in sede di partecipazione alla gara.

In relazione ai servizi oggetto della concessione le attività si articoleranno come di seguito riportato:

- gestione ordinaria, consistente nello svolgimento dell'attività istruttoria, nella predisposizione di tutti gli atti amministrativi attinenti l'applicazione dei tributi in oggetto e nell'invio dei modelli di pagamento precompilati;
- censimento di tutte le partite soggette ai tributi in questione;
- accertamento di tutte le aree di evasione e/o elusione dei tributi, tramite la rilevazione

annuale sul territorio dei cespiti da assoggettare e il conseguente recupero delle somme dovute con l'emissione dei relativi atti d'accertamento;

- riscossione spontanea e coattiva delle entrate oggetto del presente capitolato;
- servizio pubbliche affissioni;
- regolare manutenzione degli impianti delle pubbliche affissioni.

Presso la sede operativa i contribuenti devono poter effettuare tutte le operazioni relative al servizio in oggetto del presente capitolato. Gli addetti all'ufficio dovranno dare tutte le informazioni utili ai contribuenti, agendo in collegamento con gli altri uffici comunali ed evitando di rimandare gli utenti da un ufficio all'altro, ma acquisendo direttamente le informazioni necessarie per il disbrigo della pratica o per fornire la risposta all'utente.

Il Concessionario deve comunque conservare presso la sede operativa tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa alla gestione del servizio (bollettari, dichiarazioni, accertamenti, etc.) a disposizione dell'Ente per tutta la durata della concessione, provvedendo a custodirla sino al compimento della prescrizione decennale.

Il Concessionario dovrà garantire l'efficienza e la perfetta funzionalità del servizio su tutto il territorio comunale, provvedendo a tutte le spese pertinenti. In particolare il Concessionario dovrà:

- a. applicare tutte le disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti le entrate oggetto del presente capitolato;
- b. applicare i regolamenti e le tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale.
- c. gestire il servizio con sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. 26.04.1994, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per quanto riguarda l'assegnazione degli spazi affissionali e l'utilizzo degli spazi pubblicitari, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici. A tal fine il sistema informativo deve consentire: acquisizione delle denunce originarie e di variazione, stampa schede contribuenti con tutte le informazioni relative agli oggetti di tassazione, alle eventuali autorizzazioni richieste e alla situazione storica dei versamenti, gestione dell'evasione e dell'elusione con la stampa delle liste dei contribuenti, gestione degli avvisi di accertamento e di liquidazione, gestione dei rimborsi e del contenzioso, gestione del programma di recupero dell'abusivismo, dettaglio utilizzo impianti, pianificazione utilizzo spazi.
- d. impiegare, per la gestione del servizio, esclusivamente registri, bollettari e stampati, in conformità alle disposizioni legislative vigenti. I bollettari dovranno essere preventivamente vidimati dal Responsabile dell'Ufficio Tributi.
- e. mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria per la denuncia e il pagamento delle imposte, il cui contenuto dovrà essere concordato con l'Amministrazione Comunale. Il Concessionario deve avere un sito internet al quale il cittadino possa accedere per avere tutte le informazioni e i documenti necessari per il pagamento dei tributi e tariffe oggetto della concessione. Il sito Internet dovrà altresì consentire ai contribuenti di poter effettuare il pagamento dei tributi on-line.
- f. consentire gli accessi al personale dell'Amministrazione Comunale per verificare la regolarità della gestione. A tal scopo il Concessionario fornisce al Responsabile dell'Ufficio Tributi Comunale le credenziali di accesso in remoto al sistema informatico di gestione dei tributi gestiti in concessione.
- g. curare il contenzioso e la riscossione coattiva delle entrate affidate.
- h. revisionare ed effettuare, a proprie spese, ogni necessario lavoro di manutenzione ordinaria di tutti gli impianti per le pubbliche affissioni attualmente installati e di quelli che lo saranno durante tutto il periodo della concessione.
- i. eseguire l'elaborazione di tutti gli atti utilizzando apposita modulistica predisposta in conformità alle vigenti norme in materia fiscale e, comunque, sottoposta a controllo dei com-

petenti uffici comunali.

- j. Informare il Responsabile dell'Ufficio Tributi su eventuali osservazioni/contestazioni (verbali o cartacee) ricevute dagli utenti nell'esercizio del servizio oggetto del presente capitolato.

Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti la gestione del servizio, comprese quelle derivanti dalla gestione del contenzioso. Il concessionario non ha diritto al rimborso delle spese di spedizione degli avvisi di pagamento né da parte del contribuente né da parte dell'Amministrazione Comunale, salva diversa disposizione di legge.

Le informazioni e i dati acquisiti ed utilizzati dal Concessionario nello svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato sono di proprietà del Comune di Calolziocorte, al quale verranno trasmessi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del contratto, o in qualsiasi altro caso di risoluzione anticipata, con formato/tracciato da concordare con il Comune stesso. Qualora non fosse possibile il trasferimento automatico dei dati trattati informaticamente dal Concessionario, lo stesso provvederà, senza costi aggiuntivi a carico dell'Ente, al loro caricamento manuale nel software gestionale che gli sarà indicato dall'Ente stesso.

Entro lo stesso termine il Concessionario è tenuto a restituire al Comune la documentazione, le informazioni, i dati e gli archivi cartacei detenuti dal Concessionario stesso e relativi ai servizi e alle attività affidati.

Il concessionario inoltre deve agire nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, adottato con deliberazione consiliare n. 26 del 29.05.2018. I dati raccolti dovranno essere trattati ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento.

ART. 9 AFFISSIONI

Le affissioni giornaliere dovranno essere eseguite con la maggiore sollecitudine possibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, secondo l'ordine di presentazione della commissione tenuto conto in particolare delle disposizioni dell'art. 22 D.Lgs. 507/1993, salvo i casi di affissioni urgenti, previo – in ogni caso – il contestuale pagamento dei diritti stabiliti.

Al fine di evitare il verificarsi di un uso esclusivo degli spazi per le pubbliche affissioni da parte di alcuni, è cura del Concessionario controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nella identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione, Qualora la richiesta venga fatta da soggetto diverso da quello per cui l'affissione viene eseguita, la bolletta dovrà contenere gli elementi necessari per individuare anche la ditta direttamente interessata.

Nessun manifesto potrà essere affisso se non sarà munito, a cura del concessionario, del timbro a calendario che indichi l'ultimo giorno di validità.

Il Concessionario non può prolungare l'affissione oltre la data apposta con il timbro a calendario, pertanto deve rimuovere i manifesti scaduti o ricoprirli entro 3 giorni dalla scadenza con nuovi manifesti o con fogli di carta che non consentano di mostrare il messaggio contenuto nel manifesto ricoperto.

ART. 10 ESPOSIZIONI ABUSIVE

Le esposizioni abusive di materiale pubblicitario saranno immediatamente segnalate per iscritto al Sindaco il quale ne disporrà la rimozione a mezzo della Concessionaria con apposita ordinanza per l'esecuzione della quale è prevista, su richiesta, l'assistenza della Polizia Locale.

L'esecuzione del lavoro sarà curata entro 48 ore dal ricevimento dell'ordinanza.

In tali ipotesi, il concessionario ha diritto al recupero delle spese sostenute mediante nota di addebito vistata dal Comune a carico degli interessati all'esposizione avvenuta abusivamente.

ART. 11 SERVIZI GRATUITI E/O PARTICOLARI

La Concessionaria si impegna ad esentare dall'imposta di pubblicità le forme pubblicitarie previste dall'art. 17 del D.Lgs. 507/93 ed a provvedere gratuitamente a tutte le affissioni di manifesti comunali e delle altre autorità, rese obbligatorie all'art. 21 del D.Lgs. medesimo.

Si impegna inoltre ad applicare le riduzioni di tariffa previste dagli artt. 16 e 20 del citato D.Lgs. 507/93.

Tutti i manifesti stampati a cura del Comune e quelli della pubblica Amministrazione, saranno affissi in appositi quadri o stendardi che l'Amministrazione Comunale collocherà a proprio insindacabile giudizio secondo i criteri circoscrizionali in modo da assicurare la diffusione degli avvisi nelle varie frazioni del comune ed in esenzione di diritti.

Qualora il diritto alla riduzione non risultasse chiaramente dal contesto stesso del messaggio pubblicitario, la Concessionaria accorderà tale riduzione solo in forza di regolare provvedimento scritto della competente autorità comunale.

Le affissioni a titolo gratuito e quelle a tariffa ridotta non possono superare per la stessa unità di tempo di esposizione rispettivamente il 15% ed il 15% (e così in totale il 30%) degli spazi ed impianti adibiti ad affissioni.

Per i manifesti del Comune che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione di cui all'art. 21 del D.Lgs. 507/93 la liquidazione dei diritti avverrà mediante emissione da parte del Concessionario di apposita regolare nota di addebito al Comune che provvederà al pagamento di quanto dovuto con le ordinarie procedure di liquidazione e ordinazione delle spese.

ART. 12 VARIAZIONE DI TARIFFA O DELLA SUPERFICIE PER LE AFFISSIONI

Il concessionario non può apportare variazioni o aggiunte di qualsiasi sorta alle tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale o disposte dalla legge.

Nessun diritto è dovuto all'appaltatore se non quelli previsti in tariffa salvo eventuali rimborsi spese per servizi resi nell'interesse dei contribuenti e non previsti da norme di legge e di regolamento.

Il Concessionario può recuperare le spese di notifica degli atti emessi per la gestione del servizio affidatogli.

Nel caso di variazione di tariffa o della superficie per le affissioni superiore al 10%, deliberate dal Comune o stabilite per legge nel corso di concessione, l'aggio di riscossione, il minimo garantito e la cauzione dovranno essere ragguagliati in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni.

ART. 13 REGOLAMENTO OBBLIGHI

La concessionaria con il presente capitolato si obbliga, con scrupolosa osservanza:

1. ad applicare il D.Lgs. n. 507/93 s.m. e le altre disposizioni legislative vigenti in materia
2. ad applicare il regolamento comunale sull'imposta di pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni, nonché le tariffe deliberate dal comune;
3. a ricevere gli eventuali reclami degli utenti sulla gestione che dovranno essere trasmessi immediatamente all'Amministrazione Comunale con le relative deduzioni dell'ufficio, e parimenti a denunciare al Comune le eventuali infrazioni commesse dai privati alle disposizioni di legge e di regolamento comunale in materia di affissioni e pubblicità;
4. a riconsegnare alla scadenza del contratto in stato di buona manutenzione gli impianti di proprietà comunale;
5. a provvedere alla immediata rimozione di tutte le affissioni esposte abusivamente fuori dagli spazi normalmente adibiti a tale scopo, la concessionaria dovrà altresì provvedere alla copertura di tutte le affissioni esposte su impianti di proprietà privata e non autorizzati o in possesso di autorizzazioni per l'installazione di cartelli pubblicitari e successivamente utilizzati per l'affissione di manifesti;
6. a predisporre apposita comunicazione che dovrà essere lasciata all'indirizzo del contribuente al momento in cui la ditta procederà a compiere le proprie rilevazioni sul territorio ed accerti la mancata dichiarazione del mezzo pubblicitario;

7. al rispetto di tutte le norme previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari approvato con deliberazione consiliare n. 70 del 22.11.2011.
8. a subentrare e a portare a termine le procedure già iniziate dal precedente Concessionario, comprese le affissioni di cui siano già stati corrisposti i diritti alla precedente gestione, nonché a subentrare al precedente Concessionario, come parte resistente o parte attrice, nei contenziosi in corso alla data di inizio del servizio.
9. a farsi rappresentare, nei rapporti con l'Amministrazione Comunale da persona idonea, munita di procura, che non versi nei casi d'incompatibilità previsti dalla legge. La stessa dovrà svolgere le funzioni di Funzionario Responsabile d'imposta ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 507/1993. La designazione del responsabile di cui sopra, deve essere comunicata tempestivamente all'Amministrazione Comunale ed in caso di sostituzione entro le 24 ore successive.

Gli eventuali canoni per l'occupazione delle facciate sulle quali verranno installati quadri, tabelle etc. per le pubbliche affissioni, saranno a carico della Concessionaria, fatta eccezione per quelli affissi sugli edifici di proprietà comunale o collocati sopra suolo pubblico che saranno esenti dal pagamento di qualsiasi canone o tassa non obbligatoria, trattandosi di interventi in norme e per conto del comune stesso.

Il concessionario subentrerà anche nei diritti e negli obblighi del Comune di Calolziocorte alle eventuali particolari convenzioni in corso relative ad affissioni o pubblicità esterna.

Il concessionario ed il personale da esso dipendente assumono l'obbligo di denunciare all'ufficio comunale di Polizia Locale infrazioni, in cui venisse ad incorrere chiunque, alle disposizioni vigenti in materia di legge e/o regolamento sulle pubbliche affissioni e pubblicità, per i provvedimenti del caso, comunque di competenza degli organi municipali interessati.

Il concessionario designa il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali adottato con deliberazione consiliare n. 26 del 29.05.2018.

Il concessionario designa inoltre il responsabile della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Il concessionario si obbliga a portare a termine le procedure già iniziate comprese l'effettuazioni di affissioni per le quali siano già stati corrisposti i diritti alla precedente gestione.

ART. 14 PERSONALE

La concessionaria impiegherà proprio personale per la regolare e scrupolosa esecuzione del servizio in concessione nel numero indispensabile.

All'inizio della gestione dovrà comunicare al Comune il personale incaricato per l'espletamento del servizio ed indicarne i successivi cambiamenti, che dovranno essere segnalati dall'Amministrazione Comunale.

Tutto il personale della Concessionaria dovrà essere provvisto di tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune.

La nomina del personale da adibire alla gestione spetta al concessionario nel rispetto di tutte le norme di legge in vigore ed in conformità del contratto sindacale.

Se le esigenze del servizio in rapporto al territorio comunale lo richiedessero, il personale sarà munito a cura della concessionaria dei mezzi più adatti per una celere esecuzione delle varie operazioni.

Ogni e qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per fatto del personale della Concessionaria è a suo totale carico senza alcun coinvolgimento del Comune.

ART. 15 RESPONSABILITA'

La concessionaria è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente, causati da persone o cose od ai committenti dal personale addetto al servizio e solleva il Comune da ogni responsabilità dipendente dall'esercizio della gestione concessale, sia civile che penale.

A tal fine il concessionario è tenuto a stipulare e produrre idonea polizza R.C. con Compagnia assicuratrice di primaria importanza, anche globale e cumulativa, trasmettendone copia al Comune al momento dell'inizio del suo servizio. Eventuali franchigie e/o scoperti presenti in polizza non dovranno essere opponibili a terzi. La polizza assicurativa dovrà riconoscere la terzietà del personale e del patrimonio del Comune di Calolziocorte, che dovrà essere ricompreso nel novero dei "terzi" per danni cagionati dal Concessionario al Comune stesso. Il Concessionario si impegna a mantenere valida ed efficace la copertura assicurativa di cui al precedente paragrafo per l'intera durata della concessione.

ART. 16 DOMICILIO

Il Concessionario ha l'obbligo di predisporre e mantenere, entro 15 giorni dall'inizio della concessione e per tutta la sua durata, nel territorio del comune Calolziocorte o comunque entro una distanza massima di km 10 dalla sede municipale, a proprie cure e spese, una sede operativa che funge anche da sportello per il ricevimento dell'utenza, aperto al pubblico per almeno 3 giorni settimanali con orario minimo di 12 ore equamente distribuite e concordate con l'Ente. Tale ufficio deve essere munito di telefono fisso, fax, posta elettronica e telefono cellulare. Dovrà, inoltre, garantire un recapito nel territorio del comune di Calolziocorte aperto per almeno 5 giorni settimanali dalle h. 9,30 alle h. 16,30 per la consegna del materiale da affiggere a carattere d'urgenza. Sulla porta della sede operativa dovrà essere apposta una targa con la scritta "Comune di Calolziocorte – Ufficio per la pubblicità e le pubbliche affissioni". Presso tale ufficio dovranno essere esposti le tariffe dell'imposta di pubblicità e dei diritti di affissione vigenti nonché l'elenco degli spazi destinati alle affissioni.

ART. 17 - PENALITA' PER VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Se durante il periodo della concessione del servizio fossero constatate e contestate inadempienze, rispetto alle disposizioni del presente capitolato o comunque nelle disposizioni da esso richiamate, e fatto salvo il diritto del Concessionario a presentare proprie controdeduzioni, si procederà all'applicazione di penalità per inadempienze contrattuali, di cui si elenca una casistica non esaustiva:

- una penalità pari a Euro 3.000,00 per mancata attivazione del collegamento alla banca dati del Concessionario di cui all'art. 8, lett. f), del presente capitolato;
- una penalità di Euro 500,00, per impianto, per mancata manutenzione ordinaria degli impianti di pubbliche affissioni;
- una penalità pari a Euro 10.000,00 per mancata consegna degli archivi, banche dati, documenti cartacei o informatizzati nei termini e con modalità previsti dall'articolo 8;
- una penalità pari a Euro 300,00 per il mancato rispetto delle date di affissione per un numero di volte superiore a 1;
- una penalità pari a Euro 10.000,00 per mancato allestimento della sede operativa e/o del recapito per le affissioni entro i termini e le modalità di cui all'art. 16 del presente capitolato.

Per ogni altra fattispecie non contemplata nel precedente comma, la penale verrà determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tributi, nei limiti di un minimo di Euro 300,00 e di un massimo di Euro 4.000,00.

L'applicazione della penale non solleva il Concessionario dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del contratto.

L'applicazione della penale di cui sopra non pregiudicherà il diritto che si riserva l'Amministrazione Comunale di pretendere il rispetto dei patti contrattuali con tutte le conseguenze inerenti, o procedere all'esecuzione di tutto il servizio, o di parte di esso, d'ufficio e a tutto carico del Concessionario quando questi per negligenza, o per mancanza di rispetto ai patti contrattua-

li e agli obblighi relativi, ritardasse l'esecuzione degli interventi, o li conducesse in modo da non assicurare la perfetta esecuzione degli stessi nei termini previsti, oppure ne compromettesse la buona riuscita.

Le penalità di cui al presente capitolato saranno applicate previa contestazione dell'addebito da parte del Responsabile dell'Ufficio Tributi, da comunicare al Concessionario, assegnandogli 10 (dieci) giorni per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il Responsabile dell'Ufficio Tributi procederà all'applicazione della penalità, prelevando l'importo corrispondente dalla cauzione contrattuale e a darne notizia al Concessionario, che dovrà ricostituire la cauzione nell'importo originario, entro il termine previsto dal precedente articolo 7.

ART. 18 CONTROLLI

La ditta concessionaria è tenuta:

- a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il comune riterrà opportuno eseguire o fare eseguire ed a fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che le saranno richiesti, nei termini stabiliti dallo stesso richiedente;
- ad impiegare esclusivamente registri e bollettari con ciascun foglio e ciascuna bolletta timbrati, prima dell'uso dal Comune;
- a timbrare tutti i manifesti con timbri a calendario da cui risulti la data di scadenza dell'affissione;

L'Amministrazione Comunale ha il potere di proceder a mezzo dei propri organi ad ogni forma di controllo e di esame degli atti d'ufficio.

Il servizio sarà, comunque, esercitato sotto il controllo diretto del responsabile del servizio tributi, che in proprio o a mezzo di altro personale da lui delegato, potrà disporre verifiche e ispezioni in ordine alla gestione del concessionario.

Il concessionario dovrà tenersi a disposizione degli uffici comunali per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno anche in relazione all'entità ed alla regolarità delle riscossioni.

Per detti controlli il concessionario dovrà mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta presso i propri uffici.

ART. 19 RESCISSIONE – DECADENZA - SOSPENSIONE

Il concessionario incorre nella decadenza dalla gestione per i seguenti motivi:

- a) per la cancellazione dall'albo;
- b) per non aver iniziato il servizio alla data fissata;
- c) per inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento, dal Capitolato d'oneri e dal Contratto;
- d) per non aver prestato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
- e) per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione;
- f) ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione della concessione.

La decadenza può essere richiesta dal Comune o, d'ufficio, dalla Direzione centrale per la fiscalità locale.

Il Concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento, liquidazione e riscossione; allo scopo il Sindaco diffida il Concessionario decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attività inerente il servizio e procede all'immediata acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.

Il Concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni di cui al D.Lgs. 507/1993 e sue successive modifiche, al fine di assicurare la regolarità della gestione. La loro mancata osservanza

costituisce, previa contestazione, motivo di sospensione d'ufficio da parte del Ministro delle Finanze dell'iscrizione all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997, per il periodo in cui detta situazione perduri.

Qualora fossero rilevate delle inadempienze si provvederà a notificare al Concessionario gli addebiti del caso fissando il termine di giorni 10 per le eventuali controdeduzioni.

Successivamente e qualora ne ricorra il caso verrà applicata una penale da notificarsi al concessionario nei termini e modi di legge. Al recupero delle somme dovute a titolo di penale il comune può procedere avvalendosi della cauzione prestata dal concessionario. In tal caso il concessionario dovrà provvedere al reintegro della cauzione stessa entro 15 giorni dalla richiesta del comune a pena di decadenza.

Dopo tre formali contestazioni per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato, l'Amministrazione Comunale potrà sospendere l'esecuzione del contratto e dichiararlo risolto.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto, il Concessionario incorre nella perdita della cauzione che viene incamerata per l'intero importo dall'Amministrazione Comunale.

Per motivi di interesse pubblico l'Amministrazione Comunale ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento.

Qualora le vigenti disposizioni normative dovessero prevedere l'abrogazione, la modifica o la sostituzione dei servizi, dei tributi e delle altre entrate date in concessione, ovvero qualora intervenissero variazioni normative tali da modificare sostanzialmente lo svolgimento del servizio, il Comune può recedere unilateralmente dal contratto senza obbligo di preavviso e senza alcuna conseguenza economica né per il Comune né per il Concessionario. In tale circostanza il Concessionario dovrà restituire tutte le banche dati possedute e la documentazione cartacea, anche su supporto informatico, con formato/tracciato concordato con il Comune stesso, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di recesso, o entro il diverso termine concordato tra le parti.

ART. 20 CONTROVERSIE

Il Concessionario deve eleggere il domicilio, a tutti gli effetti di legge, presso la sede comunale.

Ogni controversia davanti al giudice ordinario tra ditta concessionaria e Comune dovrà essere trattata presso il foro del Comune di Calolziocorte.

ART. 21 LOCALITA' DI INTERESSE PAESAGGISTICO

Sugli edifici aventi carattere storico ed in quelli designati monumentali od artistici dal Comune a proprio esclusivo insindacabile giudizio, non potranno apporsi né affissioni né pubblicità di alcun genere.

La concessionaria si atterrà in ogni caso ai provvedimenti comunali in materia contenuti nei regolamenti che disciplinano la fattispecie.

ART. 22 SEGNALAZIONE DI INFRAZIONE

Il concessionario od il personale da lui dipendente sono tenuti a segnalare al Servizio di Polizia Locale ogni infrazione da essi constatata ed accertata alle norme di legge e regolamenti sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità.

ART. 23 SPESE DI CONTRATTO

Sono a carico del Concessionario tutte le spese relative, inerenti e conseguenti all'aggiudicazione ed alla stipulazione del contratto.

ART. 24 NORME GENERALI

Per tutto quanto non previsto nel presente atto, valgono le norme del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, del D.Lgs. n. 267/00, del regolamento comunale per

l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione delle pubbliche affissioni.
In caso di scadenza del termine contrattuale, come pure nei casi di risoluzione di cui all'art. 19 che precede, il concessionario cessato deve consentire senza eccezioni o frapposizioni di sorta il subentro gratuito del Comune nella titolarità delle banche dati contenenti l'anagrafica dell'utenza gestita.

ART. 25 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, l'appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui al comma 1 dell'articolo 3 della stessa legge entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi del disposto dell'articolo 3, comma 8 della legge 136/2010, le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, che, in caso di cui le transazioni relative al presente appalto siano eseguite dall'appaltatore senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il contratto si intende automaticamente risolto di diritto a seguito di accertamento di tale circostanza ed invio di apposita comunicazione da parte dell'Amministrazione.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

L'appaltatore è obbligato ad inserire, a pena di nullità assoluta, nel contratto sottoscritto con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell'impresa a qualsiasi titolo interessata al servizio un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 26 CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Appaltatore dichiara di volersi attenere e di impegnarsi a far applicare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/16.4.2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" in particolare per ciò che attiene alle norme relative all'accettazione di regali, compensi o altre utilità, agli obblighi di astensione dal prendere decisioni o svolgere attività in situazione di conflitto anche potenziali di interessi personali, del coniuge, dei conviventi dei parenti affini entro il secondo grado.

Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura anche non patrimoniali compresi quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche o sindacali.